

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 395 de' 31 MAG 2010

Allegato "A"

Alla D.G.R. n. del

REGIONE MOLISE

"Linee guida in materia di riconoscimento delle figure professionali in agricoltura e di applicazione di alcune della normative connesse ai D. Lgs. nn. 99/04 e 101/05".



SOMMARIO:

0 - PREMESSA

1- DEFINIZIONI DELLE VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA

1.1 - Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile

1.2 - Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

- Persone fisiche
- Società agricole

1.3 - Coltivatore diretto

1.4 - Imprese familiari e comunioni tacite familiari

2 - VERIFICA DEL REQUISITO DEL TEMPO DI LAVORO DEDICATO ALLA ATTIVITA' AGRICOLA

3 - VERIFICA DEL REQUISITO DEL REDDITO RICAVALTO DALL'ATTIVITA' AGRICOLA

4 - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IAP

5 - AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DI TERRENI

6 - ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE



0 - Premessa

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazioni amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), 1) e) della legge 7 marzo 2003, n. 38), con le modifiche di cui al D.Lgs n. 101/05, ha apportato una serie considerevole di innovazioni in materia di riconoscimento delle figure professionali esistenti in agricoltura.

Tenendo conto che il citato Decreto Legislativo si è inserito nella normativa preesistente modificandola in vari punti ma senza sostituirla per intero, si ritiene necessario precisare le competenze e le modalità con le quali si può procedere, nei singoli casi normativi, all'accertamento del possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (figura introdotta dal citato Decreto Legislativo in sostituzione della figura di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) ex legge 153/75) nonché delle altre figure professionali preesistenti al Decreto citato e rimaste invariate (Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, coltivatore diretto di cui alle leggi 604/54, 454/61, 590/65, 203/82 e successive modifiche e integrazioni).



1 - Definizioni delle varie figure professionali in agricoltura

1.1 - Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile

Secondo l'art 2135 del Codice Civile, come modificato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57") è imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (per attività connesse devono intendersi quelle riconosciute dall'art. 2135 del C.C. Tale definizione vale sia per le persone fisiche che per le persone diverse da quelle fisiche (società di persone, società di capitali, società cooperative).

L'imprenditore agricolo definito dal Codice Civile rappresenta la figura più "semplice" di imprenditore operante in agricoltura.

Al fine di poter attribuire ad un soggetto la qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi del Codice Civile - in base alla definizione stessa del concetto di imprenditorialità - il soggetto deve produrre per la commercializzazione e non per esclusivo autoconsumo.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono obbligatoriamente l'iscrizione all'INPS; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti all'INPS, i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo

ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

Il possesso dei requisiti di Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile non è comunque di per sé sufficiente per l'accesso a tutte le agevolazioni previste per il settore agricolo dalle varie normative.

Molte di tali agevolazioni sono infatti riservate alle figure professionali di seguito descritte.

1.2 - Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Persone fisiche

Sinteticamente, il Decreto Legislativo n. 99/04, così come modificato dal D. Lgs n. 101/05, dispone che sia considerato Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto che è in possesso delle seguenti caratteristiche di tempo, reddito e capacità professionale:

- a) Circa i requisiti del tempo e del reddito lo IAP dedica alla attività agricola e alle attività connesse (come definite ai sensi dell' art. 2135 del Codice Civile - vedi punto precedente) almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e ricava dalla attività agricola almeno il 50% del proprio reddito complessivo da lavoro (escludendo ai fini dei conteggi del reddito complessivo da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, oltre ai redditi non da lavoro come, ad esempio, i redditi da capitale e da fabbricati).

Nelle zone svantaggiate e montane riconosciute ai sensi del Reg. CE 1257/99, art. 17, le percentuali sopra riportate sono ridotte al 25%.

Salvo successive modifiche ed integrazioni da normative Regionali, Nazionali e Comunitarie, nel Molise le zone svantaggiate e di montagna sono quelle riconosciute con il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 606 del 04.06.2007 e dalla Commissione Europea con Decisione "C(2008) 783" del 25/02/2008).

I requisiti previsti per le zone svantaggiate e di montagna a favore dell'Imprenditore Agricolo Professionale si applicano quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata e/o di montagna
- almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) si trovi in area svantaggiata o di montagna.

- b) Relativamente alla capacità professionale, l'imprenditore deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 1257/99. Sarà possibile dimostrare tale requisito tramite documentazione attestante titoli di studio in materia di agricoltura (diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile ovvero del titolo conseguito presso Istituti Professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi equiparati o diploma di laurea in agraria o assimilabili) e/o esperienza formativa in agricoltura (consistente, al minimo, nella frequenza di un corso di 150 ore per il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo) e/o esperienza lavorativa (minimo 3 anni come conduttore di azienda o coadiutore familiare, o come operaio agricolo).

Società agricole

Nel caso delle società di persone e cooperative, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, di tempo e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di IAP. Nelle società di capitali, la stessa attività è

idonea a far acquisire la qualifica di IAP agli amministratori.

Per quanto riguarda dunque le persone diverse da quelle fisiche, esse possono essere considerate Imprenditori Agricoli Professionali qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) Lo statuto della Società preveda quale oggetto sociale l'esercizio in modo esclusivo della attività agricola come definita dall'art. 2135 del Codice civile (l'obbligo è previsto dall'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 99/2004) e la ragione sociale o denominazione sociale della società deve contenere l'indicazione di società agricola.
- b) Un numero minimo di soci (diverso a seconda della tipologia della società) sia individualmente in possesso dei requisiti (conoscenze e competenze professionali, tempo dedicato alla attività agricola e reddito da lavoro ricavato dalla attività agricola) necessari per essere considerato Imprenditore Agricolo Professionale.

Il numero minimo di soci (ed il ruolo dei medesimi nella società) che devono essere individualmente in possesso dei requisiti necessari, perché la società sia considerata Imprenditore Agricolo Professionale è il seguente:

- **Società di persone non in accomandita (soc. semplici e in nome collettivo):** almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
- **Società di persone in accomandita semplice:** almeno un socio accomandatario deve essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
- **Società cooperative:** almeno un amministratore che sia anche socio, deve essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
- **Società di capitali:** almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.



In caso di persona fisica IAP che sia amministratore o socio amministratore di più società, la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore o socio amministratore ad una sola società.

Il riconoscimento di cui sopra viene concesso qualora il soggetto IAP persona fisica - che apporti la propria qualifica in qualità di socio di società di persone o cooperative o amministratore di società di capitali - sia iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura, così come previsto dall'art. 1 comma 5-ter del D. Lgs. n. 101/05.

Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1, comma 3, della legge 3/4/2001 n. 142.

Ulteriori precisazioni

In base al disposto del comma 4 dell'art. 1 dei D. Lgs. n. 99/2004, sia per le persone fisiche che per le persone diverse da quelle fisiche, ogni precedente riferimento normativo alla figura dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP, ex legge 153/75) deve intendersi oggi e in ogni caso, riferito alla figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale di cui al medesimo D. Lgs. n. 99/2004.

Inoltre all'Imprenditore Agricolo Professionale persona fisica di cui ai DD. Lgs. 99/2004 e 101/2005, qualora iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale, sono estese le agevolazioni creditizie e tributarie in materia di imposizione indiretta spettanti al Coltivatore Diretto.

Alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Lgs 99/2004, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di

imposizione indiretta e creditizia stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al predetto art. 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza delle agevolazioni medesime. Tali agevolazioni spettano anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitale con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei predetti requisiti nei cinque anni successivi alla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza delle agevolazioni medesime.

Si precisa che la qualifica di IAP riferita a persone fisiche che devono far parte della compagine sociale o dell'organo amministrativo della società, possono essere conseguite tanto dall'attività di lavoro prestato come socio d'opera (o socio lavoratore nel caso di cooperativa) nella medesima società, quando in relazione all'attività lavorativa prestata come socio in altra società od ancora come titolare di un'impresa agricola individuale. Ciò risulta evidente dal requisito richiesto per le società di capitali, riferito alla persona fisica di uno degli amministratori, i quali possono anche non essere soci della società. La società per ottenere il riconoscimento della qualifica di IAP deve, pertanto, dimostrare che i soggetti sopra indicati sono già in possesso della qualifica nel rispetto di quanto richiamato in ordine ai requisiti di cui trattati. Qualora venga presentata contestualmente la domanda sia dalla persona fisica che dalla persona fisica socia o amministratore di una società deve essere preventivamente riconosciuta la qualifica di IAP alla persona fisica, per poter procedere successivamente al riconoscimento della qualifica alla società.

Importante precisazione è contenuta nel comma 3 bis dell'art. 1 che dispone "la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società": in tal modo si è cercato di limitare l'utilizzo opportunistico della figura di IAP.

E' importante ricordare che:

- a) nelle società per azioni gli amministratori possono essere soci o non soci;
- b) nelle società a r.l. di norma gli amministratori sono soci, ma possono essere non soci solo se previsto dallo statuto;
- c) nelle società in accomandita per azioni gli amministratori sono solo soci accomandatari.

L'esercizio del diritto di prelazione agraria e del diritto di riscatto (ex legge n. 590/65 e successive modificazioni e legge n. 817/1971) spetta anche alla società agricola di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del C.C..

Ai fini del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 99/04, sono da considerare non ostante le attività strumentali all'oggetto sociale quali operazioni di acquisizione di fondi rustici, strutture e beni funzionali all'attività svolta e accensione di mutui e prestiti relativi a tali investimenti.

1.3 – Coltivatore diretto

La definizione più sintetica, ai sensi delle leggi che disciplinano la figura del coltivatore diretto, è quella che considera tale il soggetto che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, sempre che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell'azienda agricola (si faccia riferimento ad esempio alle leggi nn.604/54, 454/61, 590/65, 203/82 e successive modifiche ed integrazioni, fino al recente Decreto

Legislativo 228/2001).

La figura del coltivatore diretto è quindi riferita a requisiti di carattere sia soggettivo che aziendale (diversamente dal concetto di imprenditore agricolo e di imprenditore agricolo professionale che è riferito a requisiti di carattere esclusivamente soggettivo), e circa il riconoscimento della qualifica nulla di nuovo aggiunge il D. Lgs. n. 99/04 alla normativa precedente, che resta pertanto invariata.

Il coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che si avvale esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare, mentre “l'imprenditore agricolo conduttore” si avvale prevalentemente di manodopera salariata.

Si precisa che il coltivatore diretto è considerato “imprenditore agricolo”, anche qualora non abbia la titolarità formale della azienda agricola, come nell'ipotesi del coltivatore diretto coadiuvante collaboratore nell'impresa familiare agricola della quale sia titolare un altro familiare (a differenza di quanto avviene nell'impresa familiare artigianale o commerciale, la dottrina agraria configura l'impresa familiare in agricoltura come ipotesi di “co-impresa”).

1.4 - Imprese familiari e comunioni tacite familiari

Se l'impresa agricola è intestata a più persone (ad es. fratelli) che gestiscono insieme l'impresa stessa e sono cointestatari di P. IVA, posizione U.M.A. e quanto altro, siamo comunque in presenza di una società di persone. Conseguentemente per ottenere il riconoscimento del possesso dei requisiti relativi alla figura professionale dovranno pertanto valere i requisiti e le disposizioni previste per le società al punto 2.

Se l'impresa è intestata a una persona fisica, ma ad essa collaborano i familiari iscritti quali unità attive presso l'INPS., siamo in presenza di una ditta individuale (in regime di co-impresa), in cui l'iscrizione al registro imprese avviene nella sezione piccoli imprenditori o coltivatori diretti (i familiari collaboratori non hanno una propria posizione nel registro imprese). Il riconoscimento della qualifica di IAP o coltivatore diretto ai soggetti collaboratori può effettuarsi a condizione che:

- il collaboratore sia coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo;
- il collaboratore presti attività in modo continuativo e prevalente nell'azienda;
- che i familiari partecipanti all'impresa risultino come coadiuvanti iscritti nella posizione previdenziale della medesima impresa.

Schematizzando quanto sopra esposto:



Figura professionale	Tempo di lavoro	Reddito da lavoro	Ampiezza minima aziendale (espressa in g.te convenz.)	g.te lavorative annue convenzionali	Iscrizione INPS	P. IVA	Iscrizione C.C.I.A.A.
Persone fisiche							
Coltivatore Diretto	100%	100%	104 g.te lav. conv.	287 g.te lav. convenzionali	Si	Si	si
Imprenditore agricolo ex art. 2135 CC	-----	-----	-----	-----	Si (eccetto categorie esentate)	Si	Si
I.A.P. zona non svantaggiata	Almeno 50%	Almeno 50%	104 g.te lav. conv.	Max 115 g.te conv. lav/anno nel settore extra agricolo	Si	Si	Si
I.A.P. in zona svantaggiata	Almeno 25%	Almeno 25%	104 g.te lav. conv.	Max 172,5 g.te conv. lav/anno nel settore extra-agricolo	Si	Si	Si
Persone diverse da quelle fisiche							
Società semplici	Almeno 1 socio deve essere IAP (come sopra definito) e l'azienda deve avere un'ampiezza minima di 104 giornate di lavoro convenzionali				Si	Si	Si
Società in accomandita	Almeno 1 socio accomandatario deve essere IAP e l'azienda deve avere un'ampiezza minima di 104 giornate di lavoro convenzionali				Si	Si	Si
Società di capitali	Almeno 1 amministratore deve essere IAP e l'azienda deve avere una ampiezza minima di 104 giornate di lavoro convenzionali				Si	Si	Si
Società cooperative	Almeno 1 socio amministratore deve essere IAP e l'azienda deve avere una ampiezza minima di 104 giornate di lavoro convenzionali				Si	Si	Si



Man

2 - Verifica del requisito del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola

Il possesso del requisito del tempo di lavoro deve essere verificato confrontando il tempo che l'imprenditore agricolo dedica all'attività agricola (e alle attività connesse) con il tempo che lo stesso imprenditore dedica ad eventuali attività extra-agricole. (1)

A tal fine il tempo che l'imprenditore agricolo dedica all'attività agricola sarà calcolato deduttivamente a partire dalla dimensione e caratteristiche (ordinamento produttivo) dell'impresa agricola cui si dedica e facendo riferimento alle tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera di cui all'allegato n. 1, che per ogni tipologia di coltivazione o di allevamento e/o di attività connesse riportano il fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per capo allevato espresso in giornate/anno.

Pertanto l'imprenditore interessato congiuntamente alla richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP dovrà presentare apposita scheda aziendale redatta su modello conforme allo schema di cui all'allegato n. 2, in cui siano indicate le coltivazioni, gli allevamenti e attività connesse praticati dall'azienda nell'annata precedente alla richiesta di riconoscimento.

Fermo restando quanto previsto nelle tabelle, il Servizio competente al riconoscimento della qualifica può sia integrarle, per tipologie di attività non previste dalle stesse, e sia distaccarsene motivatamente in presenza di casi specifici opportunamente giustificati dal richiedente mediante un'analisi del fabbisogno di lavoro redatta da un tecnico competente in discipline agrarie, abilitato ed iscritto ad albo o collegio professionale di appartenenza.

A tal fine può essere effettuato un accertamento tecnico in azienda per prendere diretta visione dell'ordinamento produttivo effettivamente praticato nonché delle tecniche di coltivazione e/o allevamento adottate.

Per i titolari di impresa individuale cui collaborano altre persone e per i soci e/o amministratori di società, una volta determinato il volume di lavoro complessivo necessario alla conduzione dell'azienda, si dovranno determinare quante giornate di tale volume potranno essere attribuite al richiedente.

Nel caso di impresa individuale, le giornate di lavoro dichiarate dall'imprenditore e relative alla direzione aziendale sono riconoscibili nel limite massimo del 25% del fabbisogno lavorativo aziendale.

Le giornate dichiarate dall'imprenditore relative al suo apporto di lavoro manuale, se si tratta di soggetto iscritto nella gestione previdenziale per l'agricoltura, potranno essere riconosciute se, sommate alle giornate prestate dalle altre unità lavorative, non superano il fabbisogno complessivo di lavoro manuale dell'azienda.

Nel caso di soci e/o amministratori di società, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 99/2004, articolo 1 comma 1, il tempo dedicato dal soggetto richiedente alle attività agricole svolte nell'ambito di società (società di persone, cooperative o di capitali), qualora lo statuto delle stesse preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, è da comprendere nel computo del tempo di lavoro dedicato all'agricoltura. A tal fine, del fabbisogno totale di manodopera relativo alle attività agricole della società, potrà essere imputato pro quota al richiedente secondo la sua quota di partecipazione nella società stessa. Anche in questo caso se il richiedente non è iscritto in alcuna gestione previdenziale per l'agricoltura, non potrà essere attribuita nessuna giornata per lavoro manuale.

Ovviamente, per ogni azienda agricola sarà possibile attribuire un numero di giornate lavorative a più soggetti fino alla copertura del fabbisogno dell'azienda stessa.

Il tempo dedicato alla eventuale attività extra-agricola deve essere ricavato dalle

(1) Per attività extragricole si intendono quelle non connesse con l'attività imprenditoriale agricola del soggetto richiedente.



documentazioni relative a tale attività, prodotte dal soggetto interessato, o in altro modo ritenuto opportuno dall'Ufficio istruttore della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP.

Nel caso di lavoro dipendente, per la quantificazione dei giorni prestati nell'anno si dovrà fare riferimento alla dichiarazione resa dal datore di lavoro ai fini previdenziali e/o alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (mod. Unico/730).

Nel caso di lavoro autonomo lo stesso richiedente autocertificherà la quantità di lavoro svolto. Il funzionario istruttore ha comunque la facoltà di effettuare verifiche sulla congruità della dichiarazione resa, con riferimento al reddito prodotto e/o ad ogni parametro ufficiale esistente.

In ogni caso, il tempo dedicato all'attività agricola deve essere ricondotto al tempo lavorativo totale annuale di una unità lavorativa attiva, pari a 250 giornate di 8 ore ciascuna (corrispondenti a una ULU = Unità Lavorativa Uomo) in agricoltura, mentre per le attività extra-agricole deve essere ricondotto al valore di 230 giornate lavorative che si assume come valore medio dell'impiego a tempo pieno nel settore extra-agricolo.

Pertanto, non può essere considerato Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto che svolga attività lavorativa extra-agricola per un tempo superiore:

- alle 115 giornate in un anno (metà di una unità lavorativa impiegata a tempo pieno) in zona non svantaggiata;
- per un tempo superiore alle 172,5 giornate in un anno (tre quarti di una unità lavorativa impiegata a tempo pieno) in zona svantaggiata.

In conclusione, il requisito del tempo di lavoro si ritiene soddisfatto qualora:

Zone non svantaggiate: devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- l'imprenditore dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro, purché, comunque, l'attività extra-agricola svolta non richieda più di 115 giornate in un anno (metà di una unità lavorativa impiegata a tempo pieno).
- l'azienda agricola deve avere una estensione tale da richiedere almeno 104 giornate convenzionali di lavoro in un anno.

Zone svantaggiate e di montagna: devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- l'imprenditore dedica all'attività agricola almeno il 25% del proprio tempo complessivo di lavoro purché, comunque, l'attività extra-agricola svolta non richieda più di 172,5 giornate in un anno (tre quarti di una unità lavorativa impiegata a tempo pieno).
- l'azienda agricola deve avere una estensione tale da garantire all'attività agricola almeno 104 giornate convenzionali di lavoro in un anno.

3 – Verifica del requisito del reddito ricavato dall'attività agricola

Per verificare il possesso del requisito del reddito ricavato dall'attività agricola è necessario costruire un rapporto tra due grandezze:

- reddito prodotto dall'attività agricola svolta dal richiedente;
- reddito globale da lavoro del richiedente.

Per la quantificazione del reddito derivato dall'attività agricola ex art. 2135 cod. civ. si dovrà fare riferimento alla base imponibile (valore della produzione netta) assoggettata all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prevista dal D. Lgs. 446/97, risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini di detta imposta.

Le imprese agricole titolari di reddito agrario di cui all'art 32 del testo unico delle imposte



Handwritten signature

sui redditi (D.P.R. n. 917/1986), le imprese di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui allo stesso art. 32 e le imprese di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario, per la determinazione della base imponibile IRAP, adottano i criteri semplificati previsti nell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 446/97 (dichiarazione IRAP Quadro IQ, Sez. III) o possono optare per l'utilizzo dei criteri ordinari previsti nell'art. 5 dello stesso decreto (in tal caso è compilata la Sez. I del Quadro IQ).

Le imprese agricole che, ai fini fiscali, non rientrano tra quelle sopra menzionate sono tenute comunque a determinare la base imponibile IRAP secondo i criteri ordinari.

Alla base imponibile IRAP, se calcolata secondo criteri semplificati, è necessario sommare i contributi pubblici di sostegno al reddito (comunitari, statali e regionali) e gli acquisti di beni strumentali e di quote latte; invece bisogna sottrarre le cessioni di beni strumentali e di quote latte.

In presenza di particolari condizioni (a titolo esemplificativo: ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, prodotti agricoli e zootecnici non venduti nell'anno, ma stoccati in magazzino, nuovi impianti di colture frutticole o pioppicole o forestali per le quali la vendita del prodotto avviene alcuni anni dopo l'avvio della coltura) che non sono rientrate nel calcolo dell'imponibile IRAP, vuoi perché sono stati utilizzati i criteri semplificati o vuoi perché i criteri ordinari di determinazione dell'imponibile stesso le escludono, su richiesta dell'interessato ed a seguito di opportune verifiche, possono essere motivatamente prese in considerazione ai fini della quantificazione del reddito prodotto dall'attività agricola.

Nella determinazione del reddito prodotto dell'attività agricola si dovrà tener conto anche della base imponibile non soggetta all'aliquota IRAP ridotta del settore agricolo, ma che deriva da attività (ad esempio, agriturismo con reddito non determinato forfetariamente) che, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, sono riconducibili a quelle agricole.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata con i criteri ordinari oppure con i criteri semplificati, si dovrà sottrarre i costi per il personale che sono esclusi nella determinazione della medesima base imponibile.

In base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs. 99/04, sono da considerare al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola anche i redditi derivanti al soggetto richiedente dalla sua qualità di socio di società agricole di persone e cooperative o di amministratore di società agricole di capitali.

Si ritiene che il reddito derivante dall'attività di socio in società agricola potrà essere calcolato prendendo come riferimento l'imponibile IRAP della società cui appartiene il richiedente rapportato alla quota di partecipazione agli utili stabilita nell'atto costitutivo.

Per i produttori agricoli che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 15.12.97, n. 446, non sono soggetti passivi IRAP, i quali si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti IVA previsto dall'art. 34, comma 6, del D.P.R. 26.10.72 n. 633, e successive modificazioni, sempre che non abbiano rinunciato a detto regime a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'art. 34, per reddito ricavato dall'attività agricola si considera il reddito lordo calcolato utilizzando i Redditi Lordi Standard per le differenti produzioni agricole fissati a norma della decisione 85/377/CE della Commissione del 07.06.1985 (Estratto da Comunicazione della Commissione 2000/C 179/01 pubblicata sulla GUCE n. 179 del 27.06.00) di cui all'allegato n. 3.

Tali produttori dovranno presentare, unitamente alla domanda, anche il calcolo del reddito lordo standard aziendale come da modello di cui all'allegato n. 4.

L'esclusione IRAP per i soggetti esonerati vale soltanto per quelli che rientrano nel reddito agrario (società semplici, persone fisiche, enti non commerciali) e non per le società di persone e di capitali.

Per reddito globale da lavoro dell'imprenditore si considera la somma dei redditi di seguito indicati, risultanti, tranne il reddito ricavato dall'attività agricola, dall'ultima dichiarazione

dei redditi presentata:

1. redditi da lavoro dipendente (riferimento mod. Unico Persone fisiche, quadro RC) con esclusione dei redditi da pensione e gli assegni ad esse equiparati e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in associazioni ed enti operanti nel settore agricolo;
2. redditi da lavoro autonomo (riferimento mod. Unico Persone fisiche, quadro RE);
3. redditi d'impresa (riferimento mod. Unico Persone fisiche, quadri RF e RG)¹;
4. reddito prodotto dall'attività agricola (vedere la grandezza prima determinata);
5. redditi diversi (riferimento mod. Unico Persone fisiche, quadro RL).

Perché l'imprenditore sia in possesso del requisito del reddito, nel caso in cui eserciti unitamente all'attività agricola altre attività, è necessario che il rapporto tra il reddito ricavato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro sia almeno pari a:

- 0.5 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0.25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

4 - Procedure per il riconoscimento della qualifica di IAP

L'imprenditore agricolo o il legale rappresentate della società agricola che intendono richiedere il riconoscimento della qualifica di IAP devono presentare richiesta al Servizio Competente dell'Assessorato Agricoltura e Foreste. Qualora l'impresa in cui svolge l'attività il richiedente (persona fisica o giuridica) abbia insediamenti produttivi situati in regioni diverse, la regione in cui ricade il centro aziendale e almeno il 50% della superficie aziendale, competente al riconoscimento, attiverà le necessarie procedure al fine dell'espletamento delle verifiche istruttorie necessarie. Il riconoscimento della qualifica ha valore su tutto il territorio nazionale.

Nella richiesta di riconoscimento i soggetti sopra indicati provvederanno, al fine del riconoscimento della qualifica di IAP per se stessi o per le società rappresentate, a dichiarare ai sensi delle vigenti leggi nazionali in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000) il possesso dei requisiti previsti dalla presente circolare. Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli previsti dal D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza. Saranno sottoposti a controllo non meno del 10% delle istanze.

Le richieste dovranno essere presentate sulla base del modello di cui all'allegato n. 5. I richiedenti dovranno impegnarsi a segnalare alla Regione tutte le modifiche dei requisiti dichiarati in sede di richiesta della qualifica di IAP. All'atto della domanda di riconoscimento il richiedente, pertanto, dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente all'amministrazione il mutare delle condizioni richieste per il riconoscimento, che in qualunque momento può determinare il venir meno dei presupposti per il mantenimento della qualifica. Il diritto a mantenere la qualifica di IAP permane fino a che permangono i requisiti necessari al riconoscimento della stessa (fatte salve le cause di forza maggiore).

Relativamente al riconoscimento delle società agricole, basandosi questo anche su requisiti della compagine sociale (ovvero nel caso di società di capitali delle figure degli amministratori) occorre osservare, che in caso di mutamenti della compagine sociale stessa (ovvero nel caso di società di capitali delle figure degli amministratori) la qualifica potrà essere mantenuta se a far tempo sei mesi dalla modifica le società dimostreranno di aver ricostituito una compagine sociale che abbia le stesse caratteristiche che hanno permesso il riconoscimento. L'Amministrazione regionale effettuerà controlli in loco a campione sulla

¹ Sono da escludere i redditi da partecipazione a società agricole in quanto essi, ancorché fiscalmente siano considerati redditi d'impresa, sono inclusi nel reddito da attività agricola.



permanenza dei requisiti.

E' importante segnalare che qualora si verifichi il venir meno dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica si dovrà verificare il nuovo stato dei fatti e provvedere alla revoca del riconoscimento.

Per i richiedenti per i quali, per comprovate ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente, non è possibile verificare l'esistenza dei requisiti alla data della domanda (giovani eredi di imprenditori agricoli, imprese agricole di recente costituzione, soci di società di recente costituzione ecc.), l'istanza dovrà riportare l'impegno a possedere i requisiti entro tre anni dalla data della domanda. Nel caso non ricorrano i requisiti, ed in presenza dell'impegno a possederli entro i due anni dalla richiesta, l'Amministrazione dovrà riconoscere la qualifica di IAP sotto condizione (della condizione e del termine di verifica dovrà essere fatta esplicita menzione nel provvedimento di attribuzione della qualifica) e verificare, trascorsi due anni dalla domanda, se le condizioni oggetto di impegno sono state rispettate. Qualora la verifica abbia esito negativo il richiedente decadrà dalla qualifica con effetto dalla data di riconoscimento della stessa.

L'Amministrazione entro il termine di 90 giorni dovrà concludere il procedimento relativo all'esame dell'istanza con comunicazione espressa di accoglimento o diniego. Per le istanze che, a seguito d'istruttoria, non presentano chiaramente i requisiti previsti ne sarà data comunicazione all'interessato con lettera raccomandata A.R., dando così modo a quest'ultimo di presentare osservazioni scritte e documenti entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista l'istruttoria assume carattere definitivo con l'emissione di provvedimento.

Gli IAP riconosciuti a seguito delle presenti linee guida saranno riportati in apposito elenco distinto tra persone fisiche e società agricole, contenente numero e data riconoscimento, codice fiscale e partita Iva, eventuale riconoscimento sotto condizione, e eventuale data di revoca del riconoscimento, inoltre, per le persone fisiche, il rapporto giuridico in forza del quale viene svolta attività agricola nell'azienda (titolare, contitolare, coadiuvante), e per le società agricole, il nominativo del socio/amministratore IAP che costituisce requisito al riconoscimento della qualifica della società stessa.

L'iscrizione nell'elenco ha una validità di 5 anni. Entro tale termine le eventuali certificazioni attestanti la qualifica di IAP saranno rilasciate al soggetto interessato previa presentazione di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal soggetto stesso, attestante il mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco. Scaduto il termine di 5 anni, in mancanza di una nuova domanda di riconoscimento, il soggetto iscritto verrà automaticamente cancellato dall'elenco.

5 - Agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli

– Normativa generale.

Il D. Lgs 99/04, a differenza di tutta la precedente normativa sulla P.P.C. (ovvero " Piccola Proprietà Contadina"), non pone restrizioni alla concessione dei benefici fiscali per l'acquisto di terreni. Non vi sono limitazioni circa la superficie del fondo da acquisire o la sua distanza dal centro aziendale, fatto salvo che – per il riconoscimento delle agevolazioni all'Imprenditore Agricolo Professionale, questi sia già in possesso oppure acquisisca una superficie di terreno di ampiezza tale (fra acquisto e preposseduto) da soddisfare il requisito minimo delle 104 giornate lavorative convenzionali.

Relativamente alla restrizione di non aver venduto nel biennio precedente superfici di terreno agricolo superiori all'ettaro (con tolleranza del 10%), stante la situazione di incertezza creatasi a seguito dell'emanazione del comma 4bis introdotto dalla legge di conversione 26.02.2010, n. 25 all'art. 2 del D.L. 30.12.2009, n. 194, si rimanda a successivi

chiarimenti che saranno richiesti all'Agenzia delle Entrate.

Perché siano riconosciute allo IAP le stesse agevolazioni tributarie e fiscali stabilite dalla legislazione vigente a favore del coltivatore diretto, è sufficiente che questi sia regolarmente iscritto alla gestione previdenziale INPS.

Continuano invece ad essere necessarie tutte le verifiche già previste dalla legge 604/54 e dalla normativa sulla P.P.C. nei casi in cui sia ancora espressamente invocata tale legge sull'atto di compravendita.

Discriminante è dunque il tipo di legge invocato in atto per ottenere le agevolazioni fiscali.

L'attuale legislazione non prevede un termine minimo di coltivazione per i terreni acquistati con le agevolazioni, che tuttavia si potrebbe dedurre nella misura di anni 5 di conduzione del fondo a far data dal rogito notarile, in correlazione a quanto indicato nel decreto legislativo n. 101/05 recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 1, della legge 7 marzo 2003 n°38 il quale stabilisce in 5 anni il termine in cui si applica la decadenza dei benefici o dalle agevolazioni per coloro che perdano i requisiti soggettivi di IAP.

Si ricorda a questo proposito che uno IAP – pur se iscritto regolarmente alla gestione INPS – può ancora richiedere le agevolazioni previste dalla Legge n. 36/77 nei casi in cui scelga di non impegnarsi all'obbligo di coltivazione o conduzione per 5 anni, fermo restando l'obbligo di destinazione agricola del terreno per 10 anni, fatte salve cause di forza maggiore.

Nel caso in cui i requisiti soggettivi di IAP non siano già conseguiti al momento dell'atto, il soggetto può richiedere le agevolazioni di cui alla legge L. 36/77, D.P.R. 131/86 e D.lgs. 347/90 impegnandosi a conseguire la qualifica nei tre anni successivi.

Nel caso di Società IAP la qualifica deve essere dimostrata entro i tre anni successivi alla richiesta di agevolazioni, dalla persona fisica che apporta la qualifica alla Società.

Analogamente all'estensione dei benefici tributari della P.P.C., allo IAP possono essere concessi i benefici previsti dalla L. n. 991/52 (normativa sulla P.P.M. ovvero "piccola proprietà montana") se richiesti in zona montana.

Non sono ammissibili ai benefici di cui al D. Lgs. 99/04 gli acquisti di fondi affittati (perché non ne permettono la conduzione), gli acquisti di soli fabbricati rurali, mentre possono essere ammesse ai benefici fiscali anche gli acquisti di sole quote di terreno anche nei casi in cui l'acquisto di quota non determini il consolidamento dell'intero.

– Accertamento dei requisiti

Il D. Lgs n. 99/04 così come modificato dal D. Lgs n. 101/05 stabilisce infatti l'applicazione all'imprenditore agricolo professionale persona fisica delle agevolazioni previste per il coltivatore diretto, senza alcuna altra condizione, salvo

- stabilire per l'accesso al trattamento di favore l'onere di documentare l'assolvimento dell'iscrizione dell'imprenditore agricolo professionale alla gestione previdenziale ed assistenziale (comma 4 dell'articolo 1);
- prevedere la decadenza per coloro che perdano i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale entro 5 anni dalla data dell'atto di compravendita. La pronuncia di decadenza è di competenza della Regione.

Gli altri requisiti e condizioni preclusivi per il coltivatore diretto all'accesso ai vari benefici ed alcune cause di decadenza non sono computabili con la figura dell'imprenditore agricolo persona fisica o società, la cui natura non è sovrapponibile a quella del coltivatore diretto.

Il riferimento alle agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette spettanti al coltivatore diretto costituisce una semplice elencazione di leggi di favore applicabili all'imprenditore agricolo professionale persona fisica o società, con mero rinvio alle fattispecie negoziali agevolate e alle relative aliquote.



Paul

Gli articoli 1, comma 4, e art. 2, comma 4 dei decreti legislativi in esame (99/2004 e 101/2005), con le modifiche di cui al D.Lgs. 101/05, riconoscendo le dette agevolazioni all'imprenditore agricolo professionale persona fisica o alla società ad esso equiparata, comportano che il semplice accertamento di tali qualifiche (e la iscrizione dei soggetti persone fisiche nella gestione previdenziale ed assistenziale) dia accesso al trattamento di favore: a tali soggetti il trattamento tributario spetta "automaticamente" a prescindere dai requisiti e dalle condizioni previsti in materia per la sua concessione.

Il complesso delle norme dettate per il coltivatore diretto presupponeva una sorta di legame fra il lavoratore della terra e il fondo sul quale lui stesso e la sua famiglia dovevano essere insediati o intendevano insediarsi.

Di qui il concetto di formazione o di arrotondamento di proprietà contadina, ove tale ultimo aggettivo è fortemente indicativo della diretta discendenza in dette norme del rapporto soggetto-oggetto da quello che aveva caratterizzato la mezzadria, della quale porta le tracce anche il vincolo di coltivazione e inalienabilità decennale, poi ridotto a quinquennale.

Diversa è invece la funzione dell'immobile in relazione al nuovo soggetto imprenditore agricolo professionale, per il quale l'esigenza di una dinamicità relativa alla proprietà rustica immobiliare discende dalla variabile struttura dell'impresa, non connessa alla famiglia e a un necessario durevole legame fra soggetto ed immobile.

Per la registrazione dell'atto di acquisto, ai sensi del D. Lgs. 99/04 è dunque sufficiente la semplice dichiarazione della Regione di sussistenza del requisito di IAP e il certificato di iscrizione all'INPS. L'atto, corredato di questi documenti, può essere registrato all'Agenzia delle Entrate senza ulteriori accertamenti.

Restano invece in vigore le verifiche relative alla forza lavorativa del nucleo familiare e all'idoneità del fondo da parte dell'Amministrazione Regionale qualora in atto le agevolazioni siano richieste ai sensi della Legge 604/54.

6 - Esonero dal contributo di costruzione

Ai sensi dell'art 17 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale (legge n. 153/75). Tale disposizione, in seguito al D.Lgs. 99/04, va riferita alla figura dell'imprenditore agricolo professionale.

Al fine di ottenere l'esonero dal contributo di costruzione, la qualifica di IAP potrà essere riconosciuta anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/04, presentino la domanda di riconoscimento alla Regione e si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS.

In tale ipotesi, il soggetto interessato, entro il termine di 3 anni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, deve risultare in possesso dei predetti requisiti e chiedere al Servizio competente della Regione di verificarne l'avvenuto conseguimento. Le Amministrazioni Comunali provvederanno a richiedere agli Imprenditori interessati la presentazione del certificato IAP attestante l'avvenuto conseguimento dei predetti requisiti.



Allegato 2 - Parametri regionali per il calcolo dell'impiego della mano d'opera familiare
(1 ulu=250 giornate lavorative) D.G.R. n. 855 del 18.06.1999.

Colture in pieno campo	Giornate per Ha N°	
	MIN	MAX
Grano, Orzo ed altri Cereali minori da granella coltivati in collina ricadente in Zona Svantaggiata (Direttiva N.268/75/Cee)	7	10
Grano, Orzo ed altri cereali minori da granella in collina ricadente in Zona non Svantaggiata (Direttiva N.268/75/Cee)	5	7
Grano, Orzo ed altri cereali minori da granella in Zone Montane (Direttiva N. 268/75/Cee)	10	15
Mais da Granella in Zona Asciutta	13	18
Mais da Granella in Zona Irrigua	10	15
Mais da Insilato	8	10
Sorgo da Granella e da Insilato in Zona Asciutta	10	15
Sorgo da Granella e da Insilato in Zona Irrigua	8	10
Leguminose da Granella (Fava, Cece, Fagiolo)	8	15
Barbabietola da Zucchero in Zona Asciutta	15	20
Barbabietola da Zucchero in Zona Irrigua	25	30
Barbabietola da Foraggio	15	20
Girasole	5	10
Tabacco	130	150
Patata	30	40
Patata Primaticcia	60	90
Pomodoro da Industria	125	140
Pomodoro da Mensa	200	250
Ortaggi Industriali (Asparago, Spinacio, Fagiolino, Pisello, Cetriolo, Ecc.)	20	30
Aglione (Compreso il Lavoro di Cernita ed Intrecciatura)	90	110
Ortaggi Vari (Carciofo, Cavolfiore, Carota, Cipolla, Indivia, Lattuga, Melanzana, Peperone, Radicchio, Sedano, Verdure Varie Per Insalata, Zucchini, Ecc.)	80	100
Finocchio	100	120
Foraggiere Avvicendate in Zona Asciutta	15	20
Foraggiere Avvicendate in Zona Irrigua	12	15
Erbai Autunno Vernini	12	15
Erbai Estivi in Zona Asciutta	12	18
Erbai Estivi in Zona Irrigua	15	20
Prato Stabile	5	10
Pascolo	3	6
Fruttiferi (Albicocco, Ciliegio, Kiwi, Pesco, Susino, Melo, Pero, Ecc.)	90	100
Frutticoltura Minore (Lampone, Rovo, Ribes)	60	70
Vite da Vino Allevata A Tondone	100	110
Vite da Uva Da Tavola	100	120
Vite da Vino allevata a Spalliera in Coltura Specializzata	60	80
Vite da Vino allevata a Spalliera in Coltura Promiscua	30	40
Olivo in Coltura Specializzata	50	80
Olivo in Coltura Promiscua Per Pianta	0.25	0.50
Nocciolo	20	25

*Y
Cus*

Colture protette per superfici di mq. 1000	in Serra		in Tunnel	
	Giornate N°			
	Min	Max	Min	Max
Attività vivaistica per Frutticoltura, Olivicoltura, Ornamentali, Viticoltura	140	150	--	--
Leguminose da Consumo Fresco (Cecc, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Pisello) e Ortaggi (Aglio, Broccolo, Carciofo, Cavolfiore, Carota, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Indivia, Lattuga, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Radicchio, Sedano, Spinacio, Verdure Varie Per Insalate, Zucchino, Ecc.)	90	110	70	90
Fragola	--	--	50	60
Funghicoltura	125	135	--	--

Allevamenti		Giornate N.	
		Min.	Max.
Vacche e Bufale da Latte (allevamento fino a 20 capi)	Per Capo	10	12
Vacche e Bufale da Latte (allevamento oltre i 20 capi)	Per Capo	8	10
Bovini e Bufali adulti da carne	Per Capo	5	8
Vitelli e Manze (Bovini e Bufalini)	Per Capo	3	5
Vitelloni (Bovini e Bufalini)	Per Capo	4	6
Ovini (allevamento fino a 50 capi)	Per Capo	3	5
Ovini (allevamento oltre i 50 capi)	Per Capo	2	4
Caprini	Per Capo	4	6
Suini da Riproduzione	Per Capo	10	12
Suini da Ingrassio	Per Capo	3	5
Equini	Per Capo	3	5
Avicoli (produzione di uova in allevamenti industriali)	Per 1000 Capi	20	30
Avicoli (produzione di carne in allevamenti industriali)	Per 1000 Capi	15	20
Cunicoli per produzione di carne	Per 100 Fattrici	150	200
Lepri	Per l'oppia	3	5
Ungulati	Per Capo	3	5
Fagiani	Per 1000 Capi	30	40
Struzzi (n. 2 femmine + n. 1 maschio)	Per Tris	35	40
Starne e Coturnici	Per 1000 Capi	100	110
Avicunicoli per piccoli allevamenti a carattere familiare	Min. 50 Capi	10	12
Apicoltura stanziale	Per Ogni Arnia	1.5	3
Apicoltura nomade	Per Ogni Arnia	3	4
Itticoltura (dalla semina alla vendita)	Per Vasche Di Mq 100	20	25
Elicicoltura	Per Superficie Di Mq 1000	60	70

Tw

ATTIVITA' PER L'AGRITURISMO E PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI		GIORNATE N.	
		MIN	MAX
AGRITURISMO	FINO A 10 POSTI LETTO	---	100
	DA 11 A 30 POSTI LETTO	105	200
	OLTRE 30 POSTI LETTO	---	210
VALORIZZAZIONE PRODUZIONI AZIENDALI	COMPARTO CASEARIO PER QLE DI LATTE	0.30	0.50
	COMPARTO CARNI SUINE PER QLE DI CARNE	0.75	1
	COMPARTO CARNI CUNICOLE PER QLE DI CARNE	0.25	0.30



Yaw

Allegato 2

Scheda per il calcolo del fabbisogno lavorativo aziendale

[illegible]

Allegato 3 – Redditi Lordi Standard per le differenti produzioni agricole e coefficienti fissati a norma della decisione 85/377/CE (estratto da Comunicazione della commissione 2000/C 179/01 pubblicata sulla GUCE C 179 del 27 giugno 2000)

I RLS sono espressi in ECU:

- per ettaro per le produzioni vegetali (esclusa la coltura dei funghi)
- per 100 mq di superficie coltivata per i funghi
- per capo per le produzioni animali (escluso il pollame e le api)
- per 100 capi per il pollame
- per arnia, per le api

Cod.	Denominazione	Molise collina	Molise montagna
D/01	Frumento tenero e spelta	596	520
D/02	Frumento duro	953	898
D/03	Segale	369	313
D/04	Orzo	610	468
D/05	Avena	600	648
D/06	Granturco	919	812
D/07	Riso	1.450	926
D/08	Altri cereali	768	710
D/09	Legumi secchi	605	474
D/09a	Coltura pura per foraggio	605	474
D/09b	Altri	605	474
D/10	Patate	1.286	1.620
D/11	Barbabietole da zucchero	1.915	1.245
D/12	Piante sarchiate da foraggio	301	275
D/13	Piante industriali		
D/13a	Tabacco	3.379	2.063
D/13b	Luppolo		
D/13c	Cotone		
D/13d	Altre piante da semi oleosi o piante tessili e altre piante industriali		
D/13di-	Canna da zucchero		
D/13di	Semi oleosi		
D/13di1	Colza e ravizzone	588	399
D/13di2	Girasole	724	562
D/13di3	Soia	717	541
D/13dii	Piante aromatiche, medicinali e spezie,	3.330	3.228
D/13diii	Altre piante industriali	1.115	734
D/14a	Legumi freschi, meloni, fragole in coltivazione di pieno campo	5.642	4.839
D/14b	Legumi freschi, meloni, fragole in orti stabili o industriali all'aperto	7.000	5.791
D/15	Legumi freschi, meloni, fragole sotto vetro	24.680	23.594
D/16	Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) all'aperto	21.361	19.271
D/17	Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) sotto vetro	96.862	83.098

=> Segue

M
cu

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Cod.	Denominazione	Molise collina	Molise montagna
D/18	Piante foraggere		
D/18a	Erbai temporanei	358	265
D/18b	Altre piante foraggere	367	278
D/19	Sementi e piantine per seminativi	4.634	4.354
D/20	Altre coltivazioni di seminativi	257	211
D/21	Terreni a riposo senza aiuto finanziario		
D/22	Terreni a riposo soggetti a regimi di aiuto, non sfruttati economicamente	208	183
E	Orti familiari		
F	Prati e pascoli permanenti	189	171
F/01	Prati permanenti e pascoli (esclusi pascoli magri)	189	171
F/02	Pascoli magri	25	23
G/01	Frutteti e piantagioni di bacche		
G/01a	Frutta fresca e bacche delle specie da climi temperati	2.326	2.798
G/01b	Frutta e bacche delle specie di origine subtropicale	3.006	4.178
G/01c	Frutta a guscio	1.333	1.681
G/02	Agrumeti		
G/03	Oliveti		
G/03a	Per la produzione di olive da tavola	2.163	1.676
G/03b	Per la produzione di olive da olio	1.446	1.407
G/04	Vigneti		
G/04a	Per la produzione di vino di qualità	2.867	2.143
G/04b	Per la produzione di altri vini	1.468	1.441
G/04c	Per la produzione di uva da tavola	3.462	2.636
G/04d	Per la produzione di uva passa		
G/05	Vivai	21.008	18.529
G/06	Altre coltivazioni permanenti	1.185	974
G/07	Coltivazioni permanenti sotto vetro	7.596	5.271
I/01	Coltivazioni successive secondarie non foraggere		
I/01a	Cereali non foraggeri		
I/01b	Legumi secchi non foraggeri		
I/01c	Piante da semi oleosi non foraggere		
I/01d	Altre coltivazioni successive secondarie		
I/01d1	Altre coltivazioni successive, secondarie non da foraggio		
I/01d2	Altre coltivazioni successive secondarie foraggio		
I/02	Funghi	6.576	6.347
J/01	Equini	93	93
J/02	Bovini di meno di un anno	165	162
J/02a	Bovini di meno di un anno, maschi	165	162
J/02b	Bovini di meno di un anno, femmine	165	162
J/03	Bovini maschi da un anno a meno di due anni	177	158
J/04	Bovini femmine da un anno a meno di due anni	143	120
J/05	Bovini maschi di due anni e più	107	112
J/06	Giovenche di due anni e più	264	199
J/07	Vacche da latte	484	467
J/08	Altre vacche	160	181

=> Segue

Yur

Cod	Denominazione	Molise collina	Molise montagna
J/09	Ovini (di tutte le età)		
J/09a	Pecore	39	35
J/09b	Altri ovini	24	22
J/10	Caprini (di tutte le età)		
J/10a	Femmina da riproduzione	34	34
J/10b	Altri caprini	26	24
J/11	Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	38	45
J/12	Scrofe da riproduzione di 50 kg e più	171	188
J/13	Altri suini	42	42
J/14	Polli da carne*	66	66
J/15	Galline da uova	121	94
J/16	Altro pollame	103	82
J/17	Coniglie madri	27	29
J/18	Api	19	20
J/19	Altri animali		
R/139	Funghi	2.740	2.645
R/334	Altre piante oleaginose	693	566

Par

Allegato "C" alla determinazione n. 57 del 15 Feb. 2010

codice	Produzioni agricole (esclusi i reimpieghi aziendali) (1) - (2)	Unità misura Ha/N.	Quantità	operazione	Reddito Lordo Standard Unitario (1)	Reddito Lordo Standard Totale	operazione	U.D.F. unitario	U.D.F. totale aziendale
				X	#	#			
				X	#	#			
				X	#	#			
				X	#	#			
				X	#	#			
				X	#	#			
				X	#	#			
				X	#	#			
				X	#	#			
				X	#	#			
				X	#	#			
				X	#	#			
				TOTALE			:	1.200 #	

Nota (1): annata agraria precedente a quella in cui si presenta la domanda di finanziamento.

Nota 2. il calcolo UDF va fatto in riferimento ai dati inseriti nel fascicolo aziendale

II. TECNICO

II. RICHIEDENTE



[Signature]

Allegato 5 alle linee guida IAP

**ALLA REGIONE MOLISE
SERVIZIO OCM E CALAMITA'
NATURALI
Ufficio Credito Agrario e P.P.C.
Via N. Sauro n. 1
86100 CAMPOBASSO**

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

**Oggetto: Applicazione Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99 e Decreto Legislativo 27/05/2005, n. 101.
Richiesta di riconoscimento della qualifica di "Imprenditore agricolo professionale".**

...Io sottoscritt... nat. a _____ il _____

e residente nel Comune di _____ Via/C.da _____, n. _____

Tel. n. _____, C.F. _____, in qualità di:

- ☐ titolare di azienda agricola
- ☐ coadiuvante familiare (in impresa familiare)
- ☐ socio di società di persone (socio accomandatario per le s.a.s.)
- ☐ amministratore di società di capitali
- ☐ amministratore e socio di società cooperativa

CHIEDE

☐ per sé

☐ per la società _____, C.F. _____

il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ai sensi del Decreto Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e D.Lgs 27 maggio 2005, n. 101, per il seguente motivo:

- ☐ iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale INPS
- ☐ ottenere i benefici fiscali per formazione ☐ o arrotondamento ☐ di piccola proprietà contadina previsti dal D. Lgs. 114/1948
- ☐ conseguire le agevolazioni tributarie per formazione ☐ o arrotondamento ☐ di piccola proprietà contadina ai sensi della L. 604/1954
- ☐ beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni e relative pertinenze (L. 36/1977, D.P.R. 131/1986, D. Lgs. 347/1990)
- ☐ ottenere l'esonero dal contributo di costruzione (L. 10/1977, D.P.R. 380/2001)
- ☐ apportare la qualifica di IAP alla società _____, C.F. _____
- ☐ altro _____
(specificare)

Paul

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del decreto stesso e che, ai sensi dell'art. 75 del medesimo, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA:

1) in merito al possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 29.03.2004, n. 99:

☐ di non poter dimostrare il possesso dei requisiti e di impegnarsi pertanto a dimostrarne il conseguimento entro il termine massimo di tre anni dalla data della presente domanda pena, in caso di mancato raggiungimento dei requisiti entro detto termine, la decadenza della qualifica con effetto dalla data di riconoscimento della stessa e degli eventuali benefici conseguiti;

☐ di essere in possesso dei requisiti in quanto:

a) possiede conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 1257/1999:

☐ titolo di studio in materia di agricoltura (diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile ovvero titolo conseguito presso istituti professionali di stato per l'agricoltura o ad essi equiparati o diploma di laurea in agraria o assimilabili)

☐ esperienza formativa in agricoltura (frequenza di un corso di almeno 150 ore per il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo)

☐ esperienza lavorativa in agricoltura (minimo 3 anni come conduttore di azienda, o coadiutore familiare, o come operaio agricolo con la qualifica di "specializzato")

b) dedica all'attività agricola, svolta direttamente o in qualità di socio di società, come riportato nel successivo quadro A:

☐ almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo ricadendo la propria azienda in zona non svantaggiata

☐ almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivo ricadendo la propria azienda in zona svantaggiata

c) ricava dall'attività agricola, svolta direttamente o in qualità di socio di società ed escludendo da computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, come riportato nel successivo quadro B:

☐ almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, operando in zona non svantaggiata

☐ almeno il 25% del proprio reddito globale da lavoro, operando in zona svantaggiata

2) in merito alla situazione previdenziale:

☐ di essere iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale INPS - gestione agricoltura - in qualità di _____ con codice _____

☐ di non essere ancora iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale INPS - gestione agricoltura

3) che l'azienda agricola in cui esercita la propria attività è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ nel registro delle imprese con il n. REA _____ dal _____ ed è in possesso di partita I.V.A. n. _____ rilasciata il _____;

4) nel caso la domanda sia presentata da un amministratore di società di capitali o da uno socio e amministratore di società cooperativa, di non aver apportato e che non apportata la qualifica di IAP ad altre società oltre a quella succitata;

5) di essere a conoscenza del fatto che i requisiti dichiarati nella presente domanda dovranno essere mantenuti

Yur



☐ è già stata richiesta ed ottenuta dai seguenti soggetti:

8) nel caso venga fatta domanda per ottenere le agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina (D. Lgs. 114/48, L. 604/54):

- di non aver alienato nel biennio precedente, egli medesimo o la persona giuridica rappresentata, fondi rustici per una superficie complessiva superiore ad Ha 1.10.00, salvo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 189/1958;
- di impegnarsi per sé medesimo o per la persona giuridica rappresentata, pena la decadenza del beneficio ottenuto, a non alienare volontariamente i fondi rustici oggetto d'acquisto e a cessare di coltivarlo nel quinquennio successivo alla data di acquisto;

10) quanto riportato di seguito, che si ritiene utile ai fini della presente richiesta:

Yw

Quadro A: Requisito del tempo con riferimento all'anno _____

Giornate di lavoro dedicate dall'imprenditore all'attività agricola	n. _____
Giornate di lavoro prestate nell'azienda da altre unità:	
a) senza rapporto di lavoro subordinato	unità n. _____ n. gg. _____
b) con rapporto di lavoro subordinato	
Impiegati	unità n. _____ n. gg. _____
operai a tempo indeterminato	unità n. _____ n. gg. _____
operai a tempo determinato	unità n. _____ n. gg. _____
c) contoterzisti	unità n. _____ n. gg. _____
Totale giornate (pari al fabbisogno lavorativo aziendale riportato nella scheda allegata)	n. _____
Giornate di lavoro dedicate dall'imprenditore ad attività extra-agricole	n. _____
Giornate di lavoro complessive (attività agricola + attività extra-agricole)	n. _____
Giornate dedicate attività agricola x 100 / giornate di lavoro complessive	% _____

Quadro B: Requisito del reddito

Reddito da attività agricola nell'anno _____	Riservato ai soci/amministratori di società		Valore individuale
	Valore aziendale	% di attribuzione (1)	
Imponibile IRAP attività agricola (mod. IRAP, quadro IQ)			
Eventuali poste straordinarie (da giustificare con opportuna documentazione allegata)			
Contributi pubblici di sostegno al reddito (PAC, indennità compensativa, ecc.)			
Reddito lordo standard (2) come da scheda allegata o reddito netto come da bilancio sintetico aziendale allegato (3)			
Totale reddito da attività agricola			
Reddito da attività extra-agricole nell'anno _____			
Redditi da lavoro dipendente (mod. Unico PF quadro RC)			
Redditi da lavoro autonomo (mod. Unico PF quadro RE)			
Redditi di impresa (mod. Unico PF quadri RF e RG)			
Redditi diversi (mod. Unico PF quadro RL)			
Totale reddito da attività extra-agricole			
Reddito globale da lavoro (reddito agricolo + reddito non agricolo)			
Reddito agricolo x 100 / Reddito globale da lavoro			

(1) Sulla base della ripartizione degli utili stabilita nell'atto costitutivo.

(2) Da calcolare in base ai Redditi Lordi Standard per le differenti produzioni agricole fissati a norma della decisione 85/377/CE (Estratto da Comunicazione della Commissione 2000/C 179/01 pubblicata sulla GUCE C 179 del 27 giugno 2000).

(3) Solo per gli imprenditori agricoli che non sono soggetti passivi IRAP.

(4) Sono da escludere i redditi da partecipazione a società agricole in quanto essi, ancorché fiscalmente siano considerati redditi d'impresa, sono inclusi nel reddito da attività agricola.

Yw

Quadro C: Allegati e sottoscrizione della dichiarazione

Allegati:

- ☐ Stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000)
- ☐ Visure catastali dei terreni acquistati o da acquistare, nel caso nel caso venga fatta domanda per ottenere le agevolazioni fiscali per l'acquisto di fondi rustici
- ☐ Copia dell'atto, se già stipulato e se si richiede il riconoscimento della qualifica di IAP per ottenere le agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina
- ☐ Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (mod. Unico o mod. 730)
- ☐ Copia dell'ultima dichiarazione IRAP presentata alla competente Agenzia delle Entrate
- ☐ Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (mod. Unico) del socio e/o amministratore apportante la qualifica di IAP alla società
- ☐ Allegato a firma dal rappresentante legale della società per la quale vengono richiesti benefici, non avendo il socio e/o amministratore richiedente la rappresentanza del sodalizio
- ☐ Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e statuto della società
- ☐ Estratto conto INPS relativo al richiedente
- ☐ Scheda contenente il calcolo del fabbisogno lavorativo aziendale
- ☐ Scheda riportante il calcolo del reddito lordo standard aziendale
- ☐ Bilancio sintetico aziendale
- ☐ Copia della richiesta del permesso di costruire contenente gli estremi dell'avvenuta acquisizione al protocollo del Comune competente (solo ai fini dell'esonero dal contributo di costruzione)
- ☐ Fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- ☐ _____

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DATA _____

FIRMA _____

II/ La sig./sig.ra _____ nat. a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ n. _____, identifica mediante _____ ha reso e sottoscritto in mia presenza la su esposta dichiarazione.

DATA _____

Timbro e firma del dipendente addetto _____

II/ La sottoscritto/a _____ dichiara di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati raccolti verranno trattati, anche utilizzando mezzi elettronici, per scopi strettamente inerenti al procedimento per il quale sono richiesti e che si possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali rivolgendosi al dirigente responsabile del Servizio OCM e Calamità naturali della Regione Molise in Via N. Sauro, 1 - 86100 Campobasso.

DATA _____

FIRMA _____

II/ La sottoscritto/a _____ delega il Sig./CAA _____ a rappresentarlo presso il Servizio regionale competente per il perfezionamento della presente domanda

DATA _____

FIRMA _____

[Handwritten signature]